

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 238/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Avv. Edilberto Ricciardi – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Paolo De Fiore, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Franco Massi, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO SIG. PAGLIUSO FABIANO LUCA AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 3;
- AMMENDA DI €15.000,00,

**INFLITTE AL RECLAMANTE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1, C.G.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FEDERALE E 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. – NOTA N. 1089/665 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 19.11.2013)**

#### **2. RICORSO SIG. PAGLIUSO FABIANO PAOLO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 2;
- AMMENDA DI €10.000,00,

**INFLITTEAL RECLAMANTE IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1, C.G.S. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 19 STATUTO FEDERALE E 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. – NOTA N. 1089/665 PF12-13 AM/MA DEL 16.9.2013 (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 35/CDN DEL 19.11.2013)**

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), li respinge. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

**3. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PANNELLI TOMMASO SEGUITO GARA GAVORRANO/PRATO DEL 4.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014)**

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto), dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/PRATO DEL 4.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto), dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.4.2014 INFLITTA AL SIG. BUZZEGOLI CESARE SEGUITO GARA GAVORRANO/PRATO DEL 4.3.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto), dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Edilberto Ricciardi – Presidente; Dott. Paolo De Fiore, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Franco Massi, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**6. RICORSO CALC. VASSALLO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FUSSBALLCLUB SUDTIROL/UNIONE VENEZIA DEL 9.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell'11.2.2014)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Vassallo Francesco, dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## ORDINANZA

**7. RICORSO A.C. DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. FRANCESCO VISENTINI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI VI) E VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N.3476/315 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014 - NOTA N. 3480/314 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014)

**8. RICORSO SIG. VISENTINI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI VI) e VII) N.O.I.F, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3476/315 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014 – NOTA N.3480/314 PF13-14/SP/BLP DEL 14.1.2014)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 7) e 8), sospende il giudizio e manda alla Procura Federale per ulteriori accertamenti istruttori in ordine alla data di effettivo inizio della prestazione di lavoro sportivo dei tesserati di cui alla fattispecie oggetto di contestazione.  
Concede termine sino al 10 aprile 2014 per l'espletamento dell'incombente.

IL PRESIDENTE  
Edilberto Ricciardi

**Publicato in Roma il 20 marzo 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete